

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>G.C.</b>	<b>Numero:</b>	<b>120</b>
			<b>Data:</b>	<b>01/10/2018</b>
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE ATTO DI SUBENTRO DELLA CAVA DI BAREGGIO NELLA CONVENZIONE STIPULATA CON COSMOCAL				

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Linda Colombo	Sindaco	S
Lorenzo Paietta	Vicesindaco	S
Nico Beltramello	Assessore	S
Roberto Pirola	Assessore	S
Domenico Bonomo	Assessore	S
Paola Severgnini	Assessore	S

TOTALE PRESENTI: **6**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto Folli.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Linda Colombo - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTO DI SUBENTRO DELLA CAVA DI BAREGGIO NELLA CONVENZIONE STIPULATA CON COSMOCAL

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- con deliberazione di C.C. n. 39 del 05/05/2018 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Bareggio e la società Cosmocal Spa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/98;
- con atto in data 5/06/2017, Rep. 3779, il Comune di Bareggio e Cosmocal S.p.A. hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto l'attività estrattiva della Cava sita in Bareggio località Cascina Bergamina sulle aree individuate ai mappali n. 132, 134, 136, 137 e 85 del foglio 16 per l'esecuzione del Progetto Gestionale d'Ambito approvato con Decreto Dirigenziale n. 4053/2015 del 7 maggio 2015 dalla Città Metropolitana di Milano;
- in data 09/11/2017 la Città Metropolitana di Milano ha rilasciato alla società Cosmocal Spa l'Atto autorizzativo per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 14/98;

**Tenuto conto che** la Città Metropolitana di Milano ha comunicato:

- con nota del 10/07/2018 ns prot. n. 17557 di aver rilasciato la voltura alla società Cava di Bareggio S.r.l. dell'Autorizzazione Paesaggistica R.G. n. 11926/2016 del 29.12.2016, rilasciata alla società Cosmocal S.p.A., per l'esercizio dell'attività estrattiva e recupero ambientale riferiti alla Fase 1 all'interno dell'area di cava estrattiva esistente;
- con nota in data 10/07/2018 ns prot. n. 17557 di aver avviato il procedimento per il trasferimento della titolarità dei provvedimenti dirigenziali D.D. R.G. n. 4053 del 07/05/2015 e A.D. R.G. n. 9319 del 09/11/2017 ex art. 11 e 12 L.R. n.14/98 alla società Cava di Bareggio S.r.l.;

**Vista** la richiesta trasmessa in data 24/09/2018 ns prot. n. 23115 dalla società Cava di Bareggio S.r.l. per la sottoscrizione dell'Atto di subentro nella convenzione stipulata tra Cosmocal Spa e il Comune;

**Esaminati** i documenti inerenti la suddetta richiesta;

**Rilevato che** la società Cosmocal Spa ha ceduto a Cava di Bareggio S.r.l. con atto del 26/04/2018 registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 15/05/2018, n. 23284 (rep. n. 10282, racc. n. 4714, Notaio D’Amore di Milano), con il ha conferito il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di coltivazione della Cava sita in Cascina Bergamina;

**Rilevato inoltre che** Cosmocal Spa con scrittura privata, sottoscritta in data 17/09/2018, ha trasferito a Cava di Bareggio S.r.l. la disponibilità e la detenzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/1998, di due aree individuate al catasto, foglio 16 mappale 155 e 156, per l’attuazione del recupero ambientale e di ogni attività connessa al termine delle attività di estrazione della Cava;

**Considerato che** i termini della convenzione, sottoscritta in data 5/06/2017 con Cosmocal, rimangono inalterati;

**Visto** l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore competente, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;
2. Di prendere atto che la società Cosmocal Spa ha ceduto a Cava di Bareggio S.r.l. con atto del 26/04/2018 registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 15/05/2018, n. 23284 (rep. n. 10282, racc. n. 4714, Notaio D’Amore di Milano), con il quale ha conferito il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di coltivazione della Cava sita in Cascina Bergamina;
3. Di approvare conseguentemente l’atto presentato da Cava di Bareggio S.r.l. in data 24/09/2018 ns prot. n. 23115 inerente il subentro nella convenzione stipulata tra Cosmocal Spa e il Comune;
4. di dare atto che gli atti connessi e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione, in base alle rispettive competenze, saranno assunti dal Segretario Comune e dal Responsabile del Settore Territorio, Ambiente e SUAP;
5. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

**\*\*\* CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.Lgs. 267 DEL 18/08/2000, al fine di procedere alla sottoscrizione dell'atto di subentro.**

**ATTO DI SUBENTRO**  
**NELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA**  
**COSMOCAL S.P.A. E COMUNE DI BAREGGIO**

**Cava di Bareggio S.r.l.**, con sede in Limbiate (MB), Via Lega Lombarda, 4/6, P.IVA e C.F. n. 10334450961, in persona dall'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Marco Lavatelli (di seguito, Cava di Bareggio)

e

**Comune di Bareggio**, P.IVA 03657940155 e C.F. n. 82000710150, con sede in Bareggio, Piazza Cavour, in persona di..... (di seguito, Comune di Bareggio)

\*\*\* \*\*

**Premesso che**

- a.** Con atto in data 5 giugno 2017, Rep. 3779, il Comune di Bareggio e Cosmocal S.p.A. (di seguito, Cosmocal) hanno stipulato una Convenzione (di seguito, Convenzione) avente ad oggetto l'attività estrattiva della Cava sita in Bareggio località Cascina Bergamina sulle aree individuate ai mappali n. 132, 134, 136, 137 e 85 del foglio 16, (di seguito, Cascina Bergamina), per l'esecuzione del Progetto Gestionale d'Ambito approvato con Decreto Dirigenziale n. 4053/2015 del 7 maggio 2015 dalla Città Metropolitana di Milano, allegata sub A al presente atto.
- b.** Il progetto di gestione produttiva prevede l'estrazione di un volume complessivo utile pari a 849.937 mc. e si compone di due fasi successive per l'escavazione ed il recupero ambientale.
- c.** Per l'esercizio dell'attività di estrazione di materiale di cava Cosmocal ha ottenuto in data 9 novembre 2017 l'autorizzazione n. 9319 dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14 del 8 agosto.
- d.** In data 26 aprile 2018, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 15 maggio 2018, n. 23284 (rep. n. 10282, racc. n. 4714, Notaio D'Amore di Milano), Cosmocal ha conferito il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di coltivazione della Cava sita in Cascina Bergamina.

**e.** Il ramo d'azienda conferito è composto dagli impianti, dai macchinari e dalle costruzioni leggere (come individuati nel dettaglio dall'allegato 2 del conferimento di ramo d'azienda); nonché dagli immobili siti nel Comune di Bareggio, Cascina Bergamina.

**f.** Per effetto di tale conferimento di ramo d'azienda, Cava di Bareggio subentra a Cosmocal nella conduzione della Cava sita in Cascina Bergamina per l'attività di coltivazione.

**g.** Con scrittura privata sottoscritta in data 17 settembre 2018, Cosmocal ha altresì trasferito alla conferitaria Cava di Bareggio S.r.l. la disponibilità e la detenzione (ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/1998) di due aree individuate al catasto, foglio 16 mappale 155 e 156, per l'attuazione del recupero ambientale e di ogni attività connessa al termine delle attività di estrazione della Cava.

**h.** Tali aree, che verranno utilizzate da Cava di Bareggio per tutta la durata necessaria all'espletamento degli interventi di recupero ambientale previsti dall'autorizzazione dell'attività estrattiva n. 9319 del 9 novembre 2017, rimangono di proprietà della conferente Cosmocal.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**le parti convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1. (Premesse e Allegato)**

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**1.2.** La Convenzione (All. A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sicchè ogni obbligazione, prescrizione, diritto comunque riferibile nella Convenzione a Cosmocal deve intendersi riferito a Cava di Bareggio, ferme restando tutte le altre condizioni e pattuizioni ivi previste.

**Art. 2. (Subentro)**

Il Comune di Bareggio prende atto e accetta che Cava di Bareggio subentri a Cosmocal nell'attività estrattiva e di recupero ambientale secondo le disposizioni della Convenzione.

**Art. 3 (Condizioni)**

Il presente atto ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

Si allega il seguente documento:

ALLEGATO SUB 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120  
DEL 01/10/2018

A) Convenzione stipulata tra Cosmocal S.p.A. e il Comune di Bareggio il 5 giugno 2017,  
Rep. 3779.

Luogo, \_\_\_\_ settembre 2018

CONTRATTO

tra

COSMOCAL S.p.A., con sede in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Trieste, 21, p.i. e c.f. n. 06319630155 (di seguito solo Cosmocal), rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Gallotta Luigi

e

CAVA DI BAREGGIO S.r.L., con sede in Limbiate (MB), Via Lega Lombarda, 4/6, p.i. e c.f. n. 10334450961 (di seguito solo Cava di Bareggio, e con Cosmocal, le Parti), rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Lavatelli Marco

PREMESSO

- che, con contratto di cessione di ramo d'azienda, Cosmocal, ha trasferito a Cava di Bareggio, il ramo d'azienda costituito, in Comune di Bareggio, dall'area estrattiva individuata nel perimetro dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg33-C1 (di seguito, solo Cava) del Piano Cave della Città Metropolitana di Milano;
- che, per l'effetto, Cava di Bareggio è subentrata a Cosmocal nella conduzione della Cava, di cui potrà intraprendere la coltivazione, una volta che sia ultimato il procedimento di volturazione dell'autorizzazione e della convenzione di cava stipulata con il Comune di Bareggio, secondo i disposti della L.R. 14/98;
- che il trasferimento del ramo d'azienda presuppone che Cava di Bareggio debba farsi carico di ogni onere connesso con la coltivazione della Cava e, quindi anche di quelli relativi al recupero ambientale, secondo il progetto autorizzato e convenzionato con il Comune di Bareggio;
- che il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla Cava non ha interessato le aree di cui al foglio 16 mapp. 155 e 156, anch'esse ricomprese nell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg33-C1, ma rimaste nella proprietà della Cosmocal, per quanto coinvolte nel progetto di recupero ambientale;



- che, al fine di dare attuazione al contratto di cessione di ramo d'azienda, è necessario che le aree di cui al foglio 16 mapp. 155 e 156 siano trasferite nella disponibilità di Cava di Bareggio, affinché ne possa disporre per attuare il progetto di recupero ambientale, già autorizzato e convenzionato con il Comune di Bareggio;
- che Cosmocal ha peraltro interesse a trasferire le aree di cui al foglio 16 mapp. 155 e 156 nella disponibilità di Cave di Bareggio, posto che quest'ultima, nel contesto del più ampio assetto dei rapporti tra le Parti stabilito dal contratto di cessione del ramo d'azienda e quindi del relativo sinallagma, ha assunto l'impegno di effettuare il recupero ambientale sulla scorta del progetto autorizzato, esonerando la Cosmocal dalla relativa incombenza,
- che le Parti, sulla scorta del contratto, intendono attuare, per l'aspetto in considerazione, l'accordo di cessione di ramo d'azienda, costituendo in capo a Cave di Bareggio la disponibilità delle aree di cui al foglio 16 mapp. 155 e 156, così autorizzandola a compiere ogni attività connessa con il recupero ambientale, affinché su detto presupposto, gli enti possano acconsentire sia alla voltura dell'autorizzazione sia al subentro nella convenzione di cava.

Quanto premesso, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.


---

#### Articolo 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

#### Articolo 2

Cosmocal trasferisce nella detenzione di Cava di Bareggio le aree di cui al foglio 16 mapp. 155 e 156, conferendo a quest'ultima ogni potestà connessa a costituirla nella disponibilità necessaria, ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/98, ad attuare gli interventi di recupero previsti dall'autorizzazione n. 9319 del 9 novembre 2017, rilasciata dalla Città Metropolitana, da volturarsi, e dalla convenzione stipulata con il Comune di Bareggio, a rogito del Segretario Comunale di Bareggio Rep. n. 3779 del 5 giugno 2017. Per l'effetto, nel caso in cui l'amministrazione comunale



sostituisca Cave di Bareggio nell'esecuzione degli interventi di recupero, l'ente sarà autorizzato ad immettersi anche nella disponibilità delle predette aree per effettuare o far effettuare a terzi le relative opere.

#### Articolo 3

La durata del presente contratto è fissata per un periodo pari alla completa esecuzione degli interventi di recupero ambientale, così come autorizzati dalla Città Metropolitana e quindi convenzionati con il Comune di Bareggio. Per l'effetto, il diritto di detenzione delle aree di cui al foglio 16 mapp. 155 e 156 in capo a Cave di Bareggio e la loro disponibilità rimane si protrarrà fino al completo svincolo delle fidejussioni offerte da Cave di Bareggio a garanzia del corretto espletamento dei lavori di recupero ambientale.

#### Articolo 4

Il presente contratto trova il proprio presupposto e quindi la propria causa nel contratto di trasferimento di ramo d'azienda, che, con riferimento a quanto quivi rileva, ha trasferito ogni onere connesso con il recupero ambientale in capo a Cave di Bareggio, con conseguente esonero di Cosmocal.

#### Articolo 5

Per quanto quivi non previsto, trovano applicazione le pattuizioni del contratto di cessione del ramo d'azienda e per il resto, quanto previsto dal codice civile.

#### Articolo 6


Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso. Le relative spese rimarranno, per metà, a carico di ciascuna parte.

Milano-Bareggio, li 17/09/2018

COSMOCAL spa



CAVA DI BAREGGIO



**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI BAREGGIO**

**(Provincia di Milano)**

**OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA**

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 8 AGOSTO 1998 PER IL**

**RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

**Rep. n. 3779 -----**

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di giugno, in Bareggio, alle ore undici, nell' ufficio Comunale, avanti a me dott. Alberto Folli, Segretario Generale del Comune di Bareggio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, si sono personalmente costituiti i sigg.: -----

- **Arch. AMBROGINA COZZI**, nata a Legnano (MI), il 07.01.1965, in qualità di Responsabile Settore Territorio Ambiente e Suap del Comune di Bareggio, domiciliata per la sua carica presso il Municipio, la quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, codice fiscale 82000710150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3°, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgv. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del decreto del Sindaco n. 5 del 31.01.2017 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06.03.2017 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019". -----

- **LUIGI GALLOTTA**, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 27.08.1951, residente a Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Trieste, 21,

identificato a mezzo carta di identità n. AN7275530, rilasciata dal Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) in data 26.05.2007, in qualità di Legale Rappresentante della Società "COSMOCAL S.P.A.", con sede a Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Trieste, 21, p.i. e c.f. n. 06319630155, iscritta nel registro delle Imprese di Lodi, n. 1093119, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Ditta stessa. -----  
Dell'identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo. -----  
Fra il Comune di BAREGGIO (che in seguito verrà indicato come Comune) e la Ditta COSMOCAL S.P.A. (che in seguito verrà indicata anche come Ditta), si stabilisce quanto segue: -----

**PREMESSO CHE**

- a.** il vigente Piano Provinciale Cave localizza l'area estrattiva, oggetto della presente convenzione, nel perimetro dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg33-C1, consentendo un'estrazione di volume totale di sabbia e ghiaia pari a 1.160.000 mc; -----
- b.** il Decreto Dirigenziale n. 4053/2015 del 07/05/2015 della Città Metropolitana di Milano ha approvato il nuovo progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg33-C1; -----
- c.** il suddetto progetto prevede l'estrazione, in successive 2 fasi di coltivazione e recupero, di un volume complessivo utile pari a 849.937 mc. in direzione sud e in falda per una profondità massima di 24 m. dal piano campagna;-----
- d.** Consmocal S.p.a., per poter proseguire l'attività estrattiva di materiale di cava in località Cascina Bergamina sui mappali di proprietà Fg. 16 mapp. n.

132, 134, 136, 137 e 85 del Comune censuario di Bareggio, ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 8 agosto 1998 n. 14 (in data 17 marzo 2016) e domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la prima fase di escavazione pari a mc 350.364 di materiale utile e correlata attività di recupero ambientale, cui seguirà la presentazione della richiesta di autorizzazione della seconda fase per mc 425.350 di materiale utile a completamento di quanto già previsto nel Progetto Gestionale d'Ambito soprarichiamato; -----

**e.** la Città Metropolitana di Milano ha dato avvio a rispettivi procedimenti, concludendo il procedimento paesaggistico con positivo giudizio di compatibilità (Autorizzazione Paesaggistica n. 11926 del 29/12/2016), e richiedendo, ai fini del rilascio dell'assenso all'avvio dell'attività estrattiva, limitate integrazioni documentali in corso di ostensione da parte della Ditta (Comunicazione di avvio del procedimento prot. 75792 del 7/04/2016);-----

**f.** Cosmocal S.p.a., ha, nelle more, presentato proposta di convenzione ai sensi dell'articolo 15 della LR 14/98 rispetto alla quale il Comune ha avanzato richieste di ulteriori ed additivi adempimenti ritenuti non dovuti dalla Ditta, che, pertanto, si è gravata avanti il TAR Lombardia con ricorso e successivi motivi aggiunti rubricati al n. RG 2945/2015; -----

**g.** Nelle more del giudizio di cui alla precedente premessa le Parti, contestualmente e consequenzialmente, hanno convenuto di transigere le controversie pendenti e segnatamente: il contenzioso di cui alla precedente lettera f., nonché il procedimento giurisdizionale RG 1445/2015 pendente avanti la Corte d'Appello di Milano avente ad oggetto la contestata difformità dell'attività estrattiva posta in essere dalla Società rispetto al

quadro autorizzativo previgente (autorizzazione provinciale n. 106/2006 del 13/04/2006), e ciò a mezzo di reciproca rinuncia agli appelli interposti e conseguente consolidamento della sentenza n. 11991/2014 resa dal Tribunale di Milano, e pertanto con definitivo riconoscimento, come dovute, delle somme già corrisposte da Cosmocal S.p.a. a tale titolo per complessivi Euro 94.394,00 nonché con impegno a realizzare le attività di recupero compatibili con la nuova autorizzazione;-----

**h.** con delibera del C.C. n. 39 del 05.05.2017, è stata approvata la convenzione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998 per il rilascio di autorizzazione all'attività estrattiva da parte della Città Metropolitana di Milano; -----

**Tutto ciò premesso tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto segue** in coerenza con le previsioni di cui all'art. 15 della LR 14/98, la Ditta e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione:-----

La premessa narrativa e gli atti ivi richiamati sono parte integrante e del presente atto.-----

**ART. 1 – OGGETTO -**

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune prende atto dell'attività estrattiva da parte della Ditta nella cava sita in località Cascina Bergamina sulle aree contraddistinte dai mappali n. 132, 134, 136, 137 e 85 del Fg. 16 per il tempo necessario all'esecuzione del Progetto Gestionale d'Ambito approvato con Decreto Dirigenziale n. 4053/2015 del 07/05/2015 in forza delle autorizzazioni che saranno rilasciate.-----

**ART. 2 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE A FAVORE DEL COMUNE -**

La Ditta si obbliga a versare al Comune, per ogni mc di materiale estratto

nell'anno:-----

**a.** l'importo corrispondente alle tariffe, con relativi aggiornamenti, stabilita dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/98;-----

**b.** nonché un corrispettivo aggiuntivo pari a 0,30 €/mc, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale della parte del territorio interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli più diretti e compresi nella tariffa.-----

L'importo convenuto sarà:-----

**c.** determinato entro trenta giorni dalla fine di ogni anno di escavazione sulla base del materiale effettivamente estratto come puntualmente quantificato in contraddittorio tra le parti sulla scorta del confronto tra il rilievo plani-altimetrico e batimetrico delle aree interessate dall'attività estrattiva eseguita nell'anno precedente rispetto a quello appena eseguito. A tal fine il primo rilievo sarà eseguito sullo stato di fatto esistente prima dell'inizio dell'attività estrattiva;-----

**d.** e conseguentemente corrisposto dalla Ditta al Comune in un'unica soluzione nei successivi trenta giorni. -----

### **ART. 3 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE PARCO -**

La Ditta si obbliga inoltre a concordare con l'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava, la corresponsione di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui al precedente art. 2, lettera a., corrispondente alla tariffa, con relativi aggiornamenti, stabilita dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/98 versandola

direttamente all'Ente Gestore del Parco. -----

**ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA -**

La Ditta si obbliga: -----

- a.** ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nei provvedimenti di autorizzazione delle due fasi estrattive e di recupero previste dal Progetto Gestionale d'Ambito e loro successive proroghe e/o rinnovi, nonché ogni altra prescrizione tecnica ivi indicata, comprese quelle relative all'esecuzione a regola d'arte delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale, e ferma restando in ogni caso l'osservanza delle vigenti Leggi di Polizia Mineraria; -----
- b.** ad eseguire, a proprie spese ed entro il termine dell'attività estrattiva stabilito nelle autorizzazioni all'escavazione delle due fasi estrattive e di recupero previste dal Progetto Gestionale d'Ambito e loro successive proroghe e/o rinnovi, le opere di recupero e riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano Cave, e indicate analiticamente nei progetti. -----
- c.** ad installare, entro giorni 8 (otto) dalla notifica dell'autorizzazione della prima fase, lungo il confine dell'area di cava, picchetti inamovibili in cemento, al fine di delimitare i punti fissi dello scavo secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo a firma di un tecnico e del titolare della Ditta verrà trasmessa nei limiti di tempo prefissati dal Comune e comunque prima dell'avvio dell'attività autorizzata. -----
- d.** a garantire la costante delimitazione dell'area di scavo a mezzo di rete

metallica o con altri mezzi idonei ad impedire l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. n. 128/1959 e successive integrazioni e modificazioni. Per il rimanente perimetro di cava dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal D.P.R. n. 128/1959, e successive integrazioni e modificazioni; -----

**e.** a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava: inizio 6.30 fine 18.30;-----

**f.** a fare in modo che l'immissione e il transito dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite; -----

**g.** a fare in modo che il passaggio nel centro abitato dei mezzi di trasporto diretto alla cava avvenga con la minore interferenza possibile con il centro abitato del Comune di Bareggio.-----

#### **ART. 5 - OBBLIGAZIONI AGGIUNTIVE A CARICO DELLA DITTA -**

Per contenere gli oneri diretti a carico del demanio comunale, la Ditta si obbliga inoltre a: -----

**a.** fornire al Comune, a titolo gratuito, nel luogo indicato e dietro richiesta dello stesso materiale inerte (sabbia e ghiaia) da utilizzare sulle strade poste nel territorio comunale fino alla quantità annua di 100 t e comunque per un importo massimo pari ad Euro 20.000,00.= (euro ventimila/00) per il periodo di validità della convenzione; -----

**b.** ad eseguire, coerentemente alla disciplina in materia di opere pubbliche, lavori di rifacimento del manto stradale, consistenti in scarificazione, messa in quota chiusini, stesura tappetino e segnaletica orizzontale, dei tratti di viabilità costituenti percorso di accesso e di uscita dalla cava, per una

percorrenza massima complessiva di 9.500 mq, la cui realizzazione risulti necessaria all'esito di verifica in contraddittorio con il Comune e secondo progetto condiviso e comunque nei limiti d'importo massimo complessivo, per la durata della convenzione, non superiore ad Euro 200.000,00.= (euroduecentomila). La predetta verifica potrà essere richiesta sino a sei mesi dal termine dell'attività estrattiva o comunque ogni cinque anni dal rilascio delle autorizzazioni provinciali; -----

**c.** a concorrere, nei limiti di un importo massimo complessivo, per la durata della convenzione, non superiore ad Euro 40.000,00.= (euroquarantamila/00), all'esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la via Cusago fra la rotonda della Cascina Bergamina e fino all'alzaia del canale scolmatore, previa predisposizione da parte dell'Amministrazione Comunale degli atti e degli elaborati necessari;-----

**d.** ad individuare, al termine dell'attività estrattiva autorizzata, ed in accordo con il Comune, forme di gestione degli spazi indicati nella planimetria allegata (allegato n. 1) alla presente convenzione, da concedere in uso e/o in comodato a enti/associazioni/privati cittadini per attività ludico ricreative a basso impatto e compatibili con il Progetto di Gestione d'Ambito approvato dalla Città Metropolitana di Milano;-----

**e.** a delimitare, fino al termine dell'attività estrattiva, la porzione di cava già oggetto di ripristino ambientale. -----

#### **ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI -**

Il Comune potrà controllare l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di riassetto ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in

in contraddittorio con la Ditta, il volume del materiale estratto. -----

Per le verifiche in contraddittorio nel corso dell'escavazione potrà avvalersi di specialisti regolarmente incaricati. -----

L'onere economico relativo agli incarichi per i controlli e le verifiche di cui sopra saranno a carico della Ditta sino all'importo massimo di Euro 40.000,00.= (euroquarantamila)-----

#### **ART. 7 – GARANZIE -**

La Ditta si obbliga a costituire presso il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'escavazione della prima fase e con validità anche per la successiva fase e per eventuali successive proroghe e/o rinnovi, le garanzie previste dagli articoli 16 e 13 della L.R. n. 14/98, mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria per l'ammontare che sarà stabilito dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi del comma d) dell'art. 13 della L.R. 14/98. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della Ditta a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia. -----

In aggiunta a quelle di cui al precedente comma, la Ditta si obbliga a depositare presso il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'escavazione e sue successive proroghe e/o rinnovi, una e/o più fideiussioni bancarie o assicurative, stipulate con primaria compagnia abilitata ad operare nel ramo, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 6, e più precisamente: -----

a) per l'importo di € 232.714,00.=  
(euroduecentotrentaduemilasettecentoquattordici) a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione di cui al precedente articolo 2 comma primo

- lettera b; -----
- b) per l'importo di € 20.000,00.= (euro ventimila/00) a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione di cui al precedente articolo 5, comma primo, lettera a; -----
- c) per l'importo di € 200.000,00.= (euroduecentomila/00) a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione di cui al precedente articolo 5, comma primo, lettera b;-----
- d) per l'importo di € 40.000,00.= (euroquarantamila/00) a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione di cui al precedente articolo 5, comma primo, lettera c;-----
- e) per l'importo di € 40.000,00.= (euroquarantamila) a garanzia del corretto adempimento dell'obbligazione di cui al precedente articolo 6.-----

Le garanzie sono prestate con la rinuncia, esplicitamente trascritta nella polizza, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale non trovando applicazione l'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, fermo restando, in ogni caso, che la Ditta è obbligata in solido con i suoi fidejussori. -----

Le fideiussioni sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, ma con il solo rilievo dell'inadempimento. -----

Le polizze fidejussorie dovranno contenere, quale clausola esplicita, l'obbligo di rinnovo automatico per tutta la durata della presente convenzione e non potranno essere svincolate se non previo assolvimento degli obblighi previsti nella presente convenzione e restituzione della polizza da parte del Comune. -----

Le fideiussioni potranno essere ridotte in relazione agli adempimenti intervenuti, previa richiesta della Ditta ed assenso dell'Amministrazione, che non potrà essere negato senza giustificato motivo. -----

**ART. 8 – DURATA -**

La durata della convenzione è pari a quella utile all'attuazione del Progetto Gestionale d'Ambito approvato con Decreto Dirigenziale n. 4053/2015 del 07/05/2015 e pertanto per la durata complessiva dei titoli autorizzativi rilasciati per l'escavazione ed il recupero delle previste prima e seconda fase e loro eventuali proroghe e rinnovi rilasciati in esecuzione di tali provvedimenti, fermo restando l'automatica eterointegrazione della presente convenzione nei limiti delle prescrizioni eventualmente introdotte dai successivi titoli autorizzativi.-----

In ogni caso è garantito l'assolvimento di tutti gli obblighi riportati in convenzione per i quali sono previste tempistiche diverse.-----

**ART. 9 – ONERI -**

Ogni importo, tassa e spesa inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della Ditta. -----

Il valore contrattuale si determina in € 532.714,00.=  
(eurocinquecentotrentaduemilasettecentoquattordici/00) ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria.-----

**ART. 10 - NORMA DI CHIUSURA –**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente il D.P.R. n. 128/1959, il D.Lgs. n. 624/1996 e successive integrazioni e modificazioni, la Legge Regionale n. 14/98 oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali. -----

**ART. 11 – CONTROVERSIE -**

Per ogni controversia relativa al presente atto sarà competente il Tribunale di Milano.-----

**ART. 12 -COMPONIMENTO BONARIO DELLE LITI PENDENTI -**

Cosmocal S.p.a. e il Comune si impegnano a transigere le controversie pendenti e segnatamente: -----

1. il procedimento giurisdizionale RG 1445/2015 pendente avanti la Corte d'Appello di Milano avente ad oggetto la contestata difformità dell'attività estrattiva posta in essere dalla Società rispetto al quadro autorizzativo previgente, a mezzo di reciproca rinuncia delle parti agli appelli interposti e conseguente consolidamento della sentenza n. 11991/2014 resa dal Tribunale di Milano;-----

2. nonché il procedimento giurisdizionale RG 2945/2015 pendente avanti il TAR Lombardia avente ad oggetto la contestata illegittimità dei provvedimenti assunti dal Comune di Bareggio nel procedimento funzionale alla stipula della convenzione prevista dall'art. 15 della LR 14/1998 per la prosecuzione dell'attività estrattiva nell'ATE g 33, sub Ambito C1, a mezzo di deposito di istanza congiunta delle parti di sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate.-----

Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell' art. art. 29 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.-----

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.-----

La Ditta ha versato, mediante bonifico bancario, gli importi richiesti per

diritti di segreteria ed imposta di registro, come risulta dalla attestazione della Banca Credit Agricole Cariparma, in data 05.06.2017.-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Ditta.-----

Viene allegata al presente atto, ai sensi dell' art. 22 del D.Lgs. 82/2005: ----

- "Allegato 1" copia informatica della planimetria, approvata con la determinazione citata in premessa, redatta su supporto analogico, composto da numero una pagina che viene dichiarato da me Segretario Generale conforme all' originale.-----

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico che, previa lettura a video, le Parti dichiarano in tutto pienamente conforme alla loro volontà espressami, e lo sottoscrivono con me Segretario Generale per ultimo:-----

**Arch. Ambrogina Cozzi** mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità.-----

**Sig. Luigi Gallotta** mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità.-----

Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario Generale è apposta ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità.--

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi del comma 13 art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 consta di tredici pagine utilizzate per intero.--

**PER IL COMUNE DI BAREGGIO**

**IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO**

**Arch. Ambrogina Cozzi**

(firmato digitalmente)

**SOCIETÀ COSMOCAL S.P.A.**

**Luigi Gallotta**

(firmato digitalmente)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Alberto Folli**

(firmato digitalmente)

TABELLA CAPISALI DI G.P.S.			
	COORDINATE GAUSS-BOAGA		QUOTE
	E	N	
GPS7	1 501 273.30	5 034 798.67	130.48
GPS8	1 501 550.11	5 034 645.98	131.80

TABELLA PIEZOMETRI			
	COORDINATE GAUSS-BOAGA		QUOTE
	E	N	
PS1	1 501 257.50	5 034 814.18	133.21
PS2	1 501 375.50	5 034 540.47	131.47
PS3	1 501 028.08	5 034 804.70	132.48
PS4	1 501 130.30	5 034 253.55	130.91

TABELLA PUNTI FISSI					
PUNTO	ANGOLO AZ.	DISTANZA	QUOTA	GAUSS-BOAGA	
Profilo	azimut	metri	metri	E	N
90.76	131.27	150130.58	503464.02		
164.06	199.4	129.42	150130.58	503464.02	
131.35	62.8	150130.58	503464.02		
101.46	44.6	29.18	130131.55	503464.02	
23.17	230.9	150130.58	503464.02		
20.76	230.1	28.95	150130.58	503464.02	
191.55	154.3	150.17	150130.58	503464.02	
184.7	184.3	23.02	150130.58	503464.02	
90.30	131.27	150130.58	503464.02		

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ALLEGATO N° 2A2 alla Autorizzazione Orientazionale  
R.G. n. ....  
P.G. n. ....


Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva - Art. 12 L.R. n. 14/98

**Progetto di coltivazione - Lotto unico - Fase 2**  
**Planimetria al termine della coltivazione**

ATEg 33 approvato con D.D. n. R.G. 4053/2015 del 07/05/2015

Cava di sabbia e ghiaia in località: ATEg33-C1 - C na Bergamina  
Comune - Bareggio (MI)  
Il titolare dell'autorizzazione:

Il progettista: \_\_\_\_\_ Data: Febbraio 2016  
Scala: 1:1.000



**Legenda - Planimetrica**

- Perimetro dell'ATE.
- Limite area di escavazione
- Limite area di escavazione fase 1/2
- Punto quotato e relativo valore espresso in metri s.l.m.
- Isobeta e relativo valore espresso in metri s.l.m.
- Area di scarpata
- Confine comunale
- Rogge, canali e canali
- Nuovo tracciato cavo irriguo
- Condotta di suolo copra materotica
- Numero di portellone cotastato
- Area a lago
- Area impianti
- Area di stoccaggio dello scotico
- Verde esistente PRATO/BOSCHIVO
- Visibilità esistente di accesso all'ATE.
- Visibilità esistente
- Punto fase esistente e relativo denominazione
- Punto fase di progetto e relativo denominazione
- GPS e relativo denominazione
- Piezometro e relativo denominazione
- Traccio di sezione
- Area recuperata di termine 1° fase di coltivazione
- Area recuperata di termine della coltivazione

**LEGENDA CICLO ACQUE**

- Pozzo di prelievo acque di falda
- Impianto di vagliatura, frantumazione e sbriciatura
- vasche di decantazione in serie
- Pozzetto per svergognamento
- Recupero finale acque caratteristiche nel lago (S1)
- Percorso acque chiare
- Percorso acque torbide
- Pozzo di prelievo acque di falda
- Recupero finale acque caratteristiche nel lago (S1)
- Pozzetto per completamento

**VOLUMI SECONDA FASE**

Volume mercantile	425.349,19 mc
Terrreno vegetale	12.653,00 mc
Cappellaccio	12.65500 mc
Volume movimentato	450.659,19 mc

COMUNE DI BAREGGIO (MI) - Reg. nr. 0007078/2017 del 18/03/2017



**Cava di Bareggio S.r.l.**  
20812 Limbiate (MB)  
Via Lega Lombarda 4/6  
Tel. 0248401116  
PEC cavadibareggio@legalmail.it  
P.IVA10334450961

**Spett.le Comune di Bareggio**  
pec: comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it

**e, p.c. Città Metropolitana di Milano**  
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive  
Ufficio Cave  
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

**COSMOCAL S.p.A.**  
info@pec.cosmocalspa.it

Limbiate, 24 settembre 2018

**OGGETTO: ATEg33-C1 – C.na Bergamina BA1 – Bacino 6 – Comune di Bareggio (MI)**  
**Richiesta di sottoscrizione della convenzione stipulata con atto in data**  
**5 giugno 2017, Rep. 3779, tra il Comune di Bareggio e Cosmocal S.p.A.**

In riferimento all'atto del 26 aprile 2018 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 15 maggio 2018, n. 23284 (rep. n. 10282, racc. n. 4714, Notaio D'Amore di Milano), con il quale la società Cosmocal S.p.A. ha conferito il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di coltivazione della Cava sita in Cascina Bergamina alla scrivente società Cava di Bareggio S.r.l. e all'istanza del 29 maggio 2018 di trasferimento della titolarità dei provvedimenti dirigenziali D.D. R.G. n. 4053 del 07/05/2015 e A.D. R.G. n. 9319 del 09/11/2017 ex art. 11 e 12 L.R. n.14/98, con la presente si richiede la sottoscrizione della convenzione stipulata con atto in data 5 giugno 2017, Rep. 3779, tra il Comune di Bareggio e Cosmocal S.p.A. e si trasmette bozza di atto di subentro.

Inoltre come richiesto dal Comune di Bareggio, si trasmette in allegato la scrittura privata sottoscritta in data 17 settembre 2018, con la quale Cosmocal ha trasferito a Cava di Bareggio S.r.l. la disponibilità e la detenzione (ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/1998) di due aree individuate al catasto, foglio 16 mappale 155 e 156, per l'attuazione del recupero ambientale e di ogni attività connessa al termine delle attività di estrazione della Cava.

Rimanendo a disposizione porgiamo distinti saluti.

  
**CAVA DI BAREGGIO Srl**



## COMUNE DI BAREGGIO

**SETTORE:** SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP

### APPROVAZIONE ATTO DI SUBENTRO DELLA CAVA DI BAREGGIO NELLA CONVENZIONE STIPULATA CON COSMOCAL

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 179 del 26/09/2018 (Deliberazione n. 120 del 01/10/2018)

#### REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Bareggio, li 27.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ambrogina Cozzi  
\_\_\_\_\_

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>G.C.</b>	<b>Numero:</b>	<b>120</b>
			<b>Data:</b>	<b>01/10/2018</b>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
COLOMBO LINDA

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FOLLI ALBERTO

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).